

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1971

Pensione di reversibilità a favore della vedova del pensionato dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel primo comma dell'articolo 11, stabilisce che la vedova del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo il compimento di venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Il secondo comma del predetto articolo estende il diritto alla pensione a favore della vedova anche nel caso di matrimonio contratto dal coniuge in data posteriore alla cessazione dal servizio, ma, in tale ipotesi, prevede tre condizioni ostative costituite dall'età del pensionato (matrimonio contratto dopo il compimento del settantaduesimo anno), dalla durata del matrimonio (almeno due anni) e dalla differenza di età fra i coniugi (superiore ad anni venti).

Dalle tre predette condizioni si prescindono se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, e, per effetto della modificazione apportata con legge 28 aprile 1967, n. 264, all'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel caso di matrimonio contratto prima della pubblicazione di detta originaria norma.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 della stessa legge n. 46 del 1958, poi, il limite di età di settantadue anni è elevato

a settantacinque anni per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Più recentemente la legge 14 maggio 1969, n. 252, ha escluso le preclusioni della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi per il caso di matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il trattamento della pensione di reversibilità sopra illustrato si applica anche nei confronti degli aventi diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni in vigore (art. 21 della citata legge n. 46 del 1958).

Ciò precisato, è da rilevare che il diniego della pensione per il caso di matrimonio contratto dal pensionato dopo il compimento del settantaduesimo anno oppure tra persone il cui divario di età ecceda i venti anni non sembra improntato a criterio di mera giustizia sociale e che esso, nella sua pratica applicazione, dà luogo a volte ad inconvenienti e conseguenze di particolare gravità.

Non può, invero, ignorarsi che il matrimonio tra anziani è spesso dovuto a ragioni di carattere morale ed umanitario, a motivi affettivi, di pietà e di solidarietà.

Non sono rare convivenze *more uxorio* protrattesi per lungo tempo, che si regolano con il matrimonio allorquando le persone interessate hanno raggiunto età assai avanzata.

Spesso il matrimonio in tarda età trae fondamento da ragioni di riconoscenza e gratitudine per assistenza prestata durante lunghissimi anni ed in condizioni ambientali e di vita di difficoltà estrema.

In tali casi la negazione del trattamento pensionistico può produrre situazioni di gravissimo disagio economico e di mera afflizione in danno della vedova drasticamente privata della pensione costituente a volte l'unico mezzo per il suo sostentamento e per le sue cure.

Il legislatore, in tema di trattamento pensionistico della previdenza sociale a favore del coniuge superstite, ha avvertito l'esigenza di eliminare la condizione preclusiva della differenza di età tra i coniugi ed ha soppresso tale discrasia con l'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Con separato disegno di legge oggi presentato abbiamo proposto una nuova disciplina della pensione di reversibilità della previdenza sociale a favore del coniuge del pensionato, sottolineando i motivi che impongono la corresponsione di detta pensione in ogni caso, indipendentemente anche dalla natura del matrimonio e dall'età dei coniugi.

In attesa delle determinazioni del Parlamento su tale disegno di legge che ci auguriamo favorevoli, ci sembra, però, di particolare urgenza adeguare, quanto meno, alla

vigente normativa della pensione di reversibilità della previdenza sociale il trattamento a favore della vedova del pensionato dello Stato e, pertanto, presentiamo il seguente disegno di legge, con il quale proponiamo di modificare l'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, già sostituito dall'articolo 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, nel senso che la vedova del pensionato dello Stato ha diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente da qualsiasi differenza di età fra i coniugi anche se il matrimonio sia stato contratto dal pensionato o dal titolare di pensione privilegiata ordinaria dopo la cessazione dal servizio e qualunque sia stata l'età del pensionato alla data della celebrazione del matrimonio.

Per effetto della nuova normativa rimane assorbito e deve essere abrogato il terzo comma dell'articolo 11 della predetta legge n. 46 del 1958.

Permane la condizione ostativa della durata del matrimonio (due anni), ma questa non si applica per il caso di matrimonio contratto dal pensionato prima del sessantacinquesimo anno di età.

Siamo fiduciosi che il Parlamento vorrà approvare questo disegno di legge, che ci appare ispirato a ragioni di umanità e di giustizia sociale che impongono parità di trattamento in casi uguali e non giustificano, moralmente e giuridicamente, in danno della vedova del pensionato dello Stato, preclusioni e restrizioni che per buona parte non trovano più riscontro nella vigente normativa pensionistica della previdenza sociale.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificato dall'articolo 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, è sostituito dal seguente:

« Ha, inoltre, diritto a pensione di reversibilità la vedova se il matrimonio contratto dal pensionato dello Stato dopo la cessazione dal servizio sia durato almeno due anni. Si prescinde dalla condizione della durata del matrimonio qualora questo sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è abrogato.